

	REPERTORIO N.265.439 RACCOLTA N.60.530	
	VERBALE DI ASSEMBLEA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese	Registrato a PERUGIA
	di giugno alle ore diciotto e minuti zero	il 26 giugno 2017
	- (16-6-2017 ore 18,00) -	Vol. 1T n.14270
	In Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli, presso	con Euro 200
	l'Hotel Frate Sole, in Via San Bernardino da Siena, 8	
	Avanti a me Dottor Paolo Maria Pettinacci, Notaio in	
	Assisi ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile	
	di Perugia.	
	E' presente:	
	- COSTA GIANFRANCO, nato a Guardea (TR) il 12	
	dicembre 1946, domiciliato per la carica in Assisi,	
	frazione Santa Maria degli Angeli, via San Pio X	
	n.72, il quale interviene al presente atto non in	
	proprio, ma in nome e per conto dell'associazione:	
	"Centro Internazionale Per La Pace Fra i Popoli -	
	ONLUS", con sede in Assisi, frazione Santa Maria	
	degli Angeli, via San Pio X n.72, codice fiscale	
	n.94010240540, con durata a tempo indeterminato,	
	associazione con finalità non di lucro - iscritta al	
	n.74 del Registro Regionale delle Organizzazioni di	
	Volontariato, dotata di personalità giuridica di	
	diritto privato di cui agli artt.23 e segg. C.C. in	

	virtù di Decreto del Presidente della Giunta	
	Regionale dell'Umbria in data 27 maggio 1998 part.I,	
	II (serie generale) n.35 pag.1155 e segg. nella sua	
	qualità di presidente del Consiglio Direttivo e	
	legale rappresentante della medesima, con tutti i	
	poteri come spettantigli in virtù dello Statuto.	
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui	
	identità personale io Notaio sono certo, con il	
	presente atto mi richiede di ricevere in forma	
	pubblica il verbale dell'assemblea in seconda	
	convocazione (essendo la prima convocata per lo	
	stesso giorno nello stesso luogo alle ore 7,00	
	andata deserta) degli associati della predetta	
	associazione, riuniti in questo luogo, giorno ed ora	
	per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in	
	appresso.	
	Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo il	
	presente verbale, con il quale dò atto di quanto	
	segue:	
	- a norma dell'art.18 dello Statuto assume la	
	presidenza dell'assemblea il signor Costa	
	Gianfranco, il quale constata quanto segue:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente	
	convocata ai sensi dell'art.17 dello statuto e con	
	le modalità nello stesso previste;	

	- che sono presenti i seguenti associati e	
	precisamente:	
	-esso stesso, Giannelli Luciano, Pustizzi Francesca,	
	Cenci Leonardo, Sampaoli Pietro, Lollini Stefano,	
	Centomini Giovanna, Pigliautile Enrico, Caporali	
	Enzo, Luigetti Flavio, Zaia Laura, Alunni Arnaldo,	
	Fiandra Fosco, Lombardi Bruno, Caponetto Maria,	
	Sciamannini Luigi per delega a Pustizzi Francesca,	
	Carrara Tarara Paolo per delega a Giannelli Luciano,	
	Marchetti Carla per delega a Costa Gianfranco,	
	Duchini Alfredina per delega a Luigetti Flavio,	
	Famiani Sandro per delega a Costa Gianfranco,	
	Castellani Angelo per delega a Pustizzi Francesca;	
	tutte le suddette deleghe restano depositate agli	
	atti dell'associazione e ciò ai sensi del n.2	
	dell'art.16 del vigente statuto;	
	tutti regolarmente iscritti all'associazione e non	
	morosi;	
	- che è presente il Consiglio Direttivo nelle	
	persone dei signori:	
	- esso stesso, Presidente; Giannelli Luciano (Vice	
	Presidente), Cenci Leonardo, Sampaoli Pietro,	
	Lollini Stefano, Centomini Giovanna, Pustizzi	
	Francesca;	
	- che è presente il Collegio dei Probiviri nelle	

	persone della signora:	
	Caponetto Maria, quale suo Presidente;	
	- che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti	
	nelle persone dei signori:	
	-Pigliautile Enrico e Caporali Enzo;	
	dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita	
	in seconda convocazione ai sensi dell'art.19, I°	
	comma, dello statuto ed atta a deliberare su tutti	
	gli oggetti indicati nell'ordine del giorno,	
	contenuti nell'avviso di convocazione e del seguente	
	tenore:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	parte straordinaria:	
	1) modifiche statutarie	
	parte ordinaria:	
	omissis.	
	Il Presidente, prendendo la parola, passa a trattare	
	l'argomento posto all'ordine del giorno della parte	
	straordinaria ed illustra all'assemblea le modifiche	
	e le integrazioni da apportare allo statuto per	
	renderlo, tra l'altro, più rispondente all'attuale	
	normativa e pertanto lo stesso illustra che sarebbe	
	opportuno:	
	- all'art.4 aggiungere il seguente comma:"3 - Resta	
	fermo:	

	a)Il divieto di svolgere attività diverse da	
	quelle indicate nell'articolo 10 del D.Lgs 4/12/1997	
	n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse;	
	b)Il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,	
	riserve o capitale durante la vita dell'associazione	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge o siano effettuate a favore	
	di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento	
	fanno parte della medesima e unitaria struttura;	
	c)L'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi	
	di gestione per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse";	
	- all'art.9 prevedere che la qualifica di socio non	
	sia trasmissibile, aggiungendo un quarto comma;	
	- all'art.11 eliminare al terzo comma la parola	
	"ordinari";	
	- all'art.14, primo comma, aggiungere alla lettera	
	b) dopo le parole "Vice Presidente" il seguente	
	inciso: "quest'ultimo se nominato";	
	aggiungere alla lettera c) dopo la parola "Onorario"	
	il seguente inciso: "se nominato";	
	aggiungere alla lettera f) dopo la parola "Conti" le	

	seguenti parole: "o il Revisore dei Conti Unico";	
	- aggiungere all'art.15 un ultimo inciso del	
	seguente tenore: "con eccezione del rappresentante	
	dell'associazione nelle attività di Cooperazione	
	allo Sviluppo quale Organizzazione Non Governativa,	
	individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno";	
	- all'art.18, primo comma, aggiungere dopo le parole	
	"Vice Presidente" il seguente inciso: "se nominato";	
	- all'art.22, primo comma, aggiungere alla lettera	
	a) dopo la parola "Presidente" il seguente inciso:	
	"e, se ritenuto opportuno e necessario";	
	aggiungere la lettera b) del seguente tenore:	
	"nominare fra gli associati, qualora sia ritenuto	
	opportuno, il Presidente Onorario";	
	aggiungere alla lettera d) dopo la parola "ideale"	
	le seguenti parole "delle varie attività";	
	- all'art.25 aggiungere al secondo comma dopo le	
	parole "Vice Presidente" le seguenti parole: "ove	
	nominato";	
	aggiungere al quarto comma dopo la parola	
	"segretario" il seguente inciso: "redigente il	
	verbale verranno svolte";	
	- all'art.28 aggiungere alla lettera 2 dopo le	
	parole "Vice Presidente", le seguenti parole "se	
	nominato";	

	- all'art.33 modificare i primi due commi con i	
	seguenti:	
	"1- La revisione contabile dell'Associazione è	
	effettuata da un Collegio dei revisori dei Conti,	
	composto di tre membri effettivi uno dei quali con	
	funzioni di Presidente e due supplenti, o, a	
	discrezione dell'Assemblea dei Soci, da un Revisore	
	dei Conti unico nominato dall'Assemblea dei Soci	
	stessa; la carica ha durata triennale ed i membri	
	sono rieleggibili.	
	2- I Revisori possono partecipare alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e alle Assemblee";	
	- all'art.34 aggiungere dopo le parole "Collegio dei	
	Revisori" le parole "o al Revisore dei Conti Unico".	
	Il Presidente passa quindi a leggere il nuovo	
	statuto dell'associazione contenente le modifiche	
	proposte.	
	L'assemblea, dopo animata discussione, ritenendosi	
	sufficientemente informata, all'unanimità degli	
	associati presenti ed ai sensi dell'art.19 dello	
	statuto, delibera:	
	1) di approvare tutte le modifiche e le integrazioni	
	dello statuto secondo le modalità prospettate dal	
	Presidente;	
	2) di adottare ed approvare pertanto il nuovo	

	statuto che, composto di n.37 (trentasette)	
	articoli, nel nuovo testo firmato dal comparente	
	insieme a me Notaio, si allega al presente atto	
	sotto la lettera "A", per formarne parte integrante	
	e sostanziale;	
	3) di dare mandato al Presidente dell'assemblea per	
	l'adempimento di tutte le formalità e pratiche	
	necessarie per la legale validità della presente	
	deliberazione, con facoltà di apportare al presente	
	verbale tutte quelle modifiche, aggiunte o	
	soppressioni che fossero richieste dalle competenti	
	autorità.	
	Omessa la lettura dell'allegato per espressa	
	dispensa datami dal comparente.	
	Non essendovi altro da trattare la seduta è tolta	
	essendo le ore diciotto e minuti trenta (ore 18,30)	
	Le spese del presente atto e conseguenti restano a	
	carico dell'associazione.	
	Il presente atto è esente da bollo ai sensi	
	dell'art. 27 Bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642,	
	come modificato dal D.Lgs. 460/1997 art.17.	
	Il comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio	
	l'informativa di cui al D.Lgs. n.196/2003 e di aver	
	autorizzato il trattamento dei dati personali, anche	
	per le finalità previste dalla normativa in materia	

di antiriciclaggio.-

Richiesto	di	quanto	sopra	io	Notaio	ricevo	il
-----------	----	--------	-------	----	--------	--------	----

presente atto da me letto al comparente, il quale

dietro mia interpellanza dichiara di approvarlo.

Atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da

persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio

pugno in tre fogli sopra nove pagine per l'intero e

parte della decima.

Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto

essendo le ore diciotto e minuti trenta (ore 18,30)

FIRMATO:

GIANFRANCO COSTA

PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO

	Allegato "A" al N.265439/60530 di repertorio	
	STATUTO	
	dell'Associazione	
	CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI ONLUS	
	con sede in Assisi	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-FINALITA'-PATRIMONIO	
	ART.1	
	1-Il CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI	
	- ONLUS è una associazione di volontariato senza	
	scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di	
	solidarietà ed è disciplinata dal presente Statuto.	
	ART.2	
	1-La sede dell'Associazione è in Assisi (PG),	
	frazione Santa Maria degli Angeli, via S.Pio x n.72	
	e potrà essere variata secondo le esigenze.	
	ART.3	
	1-La durata dell'Associazione è a tempo	
	indeterminato.	
	ART.4	
	1-Scopo dell'Associazione è la ricerca e il	
	perseguimento della Pace in ogni sua espressione, in	
	consonanza con i valori vissuti da San Francesco	
	d'Assisi al di sopra di ogni interesse di parte. A	
	questo fine l'associazione nell'intento di divulgare	

	fattivamente i sentimenti di umana solidarietà	
	propri del francescanesimo e della popolazione	
	Umbra, partecipa, promuove e organizza incontri,	
	dibattiti, convegni, esposizioni ed ogni altra forma	
	di manifestazione anche con pubblicazioni e	
	diffusioni a mezzo stampa e radio televisione.	
	L'associazione inoltre si impegna nella promozione e	
	realizzazione di progetti con i Paesi in Via di	
	Sviluppo (PVS) nell'ambito della cooperazione	
	internazionale e del volontariato.	
	2-Per il compimento di queste finalità	
	l'Associazione può compiere qualsiasi atto che	
	l'organo amministrativo ritenga utile ed opportuno.	
	3 - Resta fermo:	
	a)Il divieto di svolgere attività diverse da	
	quelle indicate nell'articolo 10 del D.Lgs 4/12/1997	
	n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse;	
	b)Il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,	
	riserve o capitale durante la vita dell'associazione	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge o siano effettuate a favore	
	di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento	
	fanno parte della medesima e unitaria struttura;	

	1-Possono far parte dell'Associazione persone	
	fisiche sia cittadini italiani che stranieri o	
	apolidi, i quali ne facciano richiesta al Consiglio	
	Direttivo e sia da questo accettata.	
	2-I minori d'età sono rappresentati	
	nell'associazione da uno qualsiasi dei genitori.	
	ART.7	
	1-Sono soci fondatori, che hanno diritto al voto	
	perché in regola con il pagamento della quota annua,	
	coloro ai quali, avendo partecipato direttamente o	
	indirettamente alla costituzione dell'associazione,	
	il Consiglio Direttivo attribuisca questa qualifica,	
	sulla base di documenti e scritti custoditi	
	nell'archivio dell'associazione.	
	ART.8	
	1-I soci onorari, che hanno diritto al voto purché	
	in regola con il pagamento della quota annua, ai	
	quali il Consiglio Direttivo può attribuire questa	
	qualifica, sono persone fisiche, giuridiche ed enti	
	che per la loro opera si siano particolarmente	
	distinti in campo nazionale ed internazionale in	
	favore della pace oppure che abbiano particolarmente	
	contribuito all'incremento del patrimonio	
	dell'associazione.	
	ART.9	

	1-Sono soci ordinari, che hanno diritto al voto, le	
	persone fisiche le quali, intendendo collaborare al	
	conseguimento degli scopi dell'associazione,	
	aderiscano ad essa per propria richiesta accettata	
	dal Consiglio Direttivo.	
	2-Il richiedente, per essere ammesso, deve versare	
	all'associazione la quota annuale stabilita dal	
	Consiglio Direttivo. L'accettazione del versamento	
	quote annue è anche accettazione della domanda; per	
	contro, il rifiuto o restituzione del versamento è	
	non accettazione della domanda di ammissione. Contro	
	il rifiuto di questa non è ammesso alcun reclamo.	
	3-Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni	
	categoria di socio.	
	4- La qualifica di socio non è trasmissibile.	
	ART.10	
	1-I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al	
	rispetto dello Statuto dell'Associazione e di ogni	
	suo regolamento interno che, vigenti al momento	
	dell'ammissione, si intendono accettati con	
	l'iscrizione all'associazione;	
	con l'iscrizione l'associato è impegnato al	
	versamento delle quote annuali che, per ciascun anno	
	successivo, sarà determinato dal Consiglio	
	Direttivo.	

5

	ART. 11	
	1-La qualifica di socio ordinario ha la durata per	
	l'anno solare in corso al momento dell'iscrizione.	
	2-La qualifica di socio si perde per recesso ed	
	esclusione e per morte.	
	3-I soci non assumono alcuna responsabilità oltre al	
	pagamento dell'importo delle rispettive quote.	
	ART.12	
	1-L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo,	
	ma con l'astensione del voto degli interessati può	
	deliberare l'esclusione dell'associato:	
	a) se compia atti ed assuma atteggiamenti che siano	
	contrari al pregiudizio morale e materiale per	
	l'associazione;	
	b) se tenga atteggiamenti o compia azioni in	
	contrasto con gli interessi dell'Associazione;	
	c) se non osservi le disposizioni del presente	
	statuto o le deliberazioni validamente adottate	
	dagli organi dell'Associazione o i regolamenti	
	dell'associazione;	
	d) se, senza giustificati motivi, non adempia	
	puntualmente agli obblighi assunti a qualunque	
	titolo verso l'associazione.	
	ART.13	
	1 - Tutti i soci hanno diritto al voto e possono	

	essere eletti negli organi dell'associazione.	
	TITOLO III	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART.14	
	1- Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) Il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo	
	se nominato;	
	c) il Presidente Onorario, se nominato;	
	d) il Consiglio Direttivo;	
	e) il Collegio dei Probiviri;	
	f) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore	
	dei Conti Unico.	
	ART.15	
	1 - Tutti gli incarichi conferiti nell'Associazione	
	sono gratuiti per cui danno diritto al solo rimborso	
	delle spese sostenute per il loro espletamento e	
	sono altresì gratuite tutte le prestazioni degli	
	aderenti all'associazione, con eccezione del	
	rappresentante dell'associazione nelle attività di	
	Cooperazione allo Sviluppo quale Organizzazione Non	
	Governativa, individuato dal Consiglio Direttivo al	
	suo interno.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.16	

	1-Possono partecipare all'Assemblea degli associati	
	tutti gli iscritti, purché non morosi, nonché i	
	membri degli organi associativi.	
	2-Ciascun associato ha il diritto al voto ed ha	
	facoltà di farsi rappresentare in assemblea, ma per	
	delega scritta da conservarsi agli atti	
	dell'associazione per un anno, da altro associato.	
	Ciascun associato non può ricevere più di due	
	deleghe.	
	3-L'assemblea degli associati si aduna ogni	
	qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo,	
	per deliberare sugli argomenti che la legge o lo	
	Statuto riserva alla sua competenza. Tuttavia deve	
	adunarsi almeno una volta all'anno, di norma entro	
	il mese di giugno, per l'approvazione dei bilanci	
	consuntivo e preventivo.	
	4-L'assemblea deve essere convocata anche ogni	
	qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un	
	decimo degli associati con diritto di voto.	
	ART.17	
	1-L'avviso, contenente l'indicazione degli argomenti	
	da trattare, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che possono avvenire nello	
	stesso giorno o in giorni diversi, nonché il luogo	
	della riunione, che può anche essere diverso da	

	quello della sede sociale, deve essere inviato ad	
	ogni avente diritto a partecipare all'Assemblea per	
	lettera spedita almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per la riunione. Anche in difetto di avviso,	
	l'Assemblea è validamente costituita allorché siano	
	presenti o rappresentati tutti gli associati, tutti	
	i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei	
	Revisori dei Conti.	

	ART.18	
--	--------	--

	1- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o	
	impedimento, ma in via tra loro alternativa e	
	successiva, dal vice Presidente, se nominato, oppure	
	da un Consigliere o da un associato questi ultimi	
	scelti dall'Assemblea tra quelli presenti.	

	2- Il Presidente constata la partecipazione	
	all'Assemblea, la validità della sua costituzione,	
	dirige la discussione sugli argomenti da trattare,	
	stabilisce le modalità delle votazioni.	

	3-Il Presidente è assistito dal Segretario nominato	
	dall'Assemblea e può farsi assistere anche da due o	
	più scrutatori da lui scelti tra i presenti.	

	4- Delle deliberazioni dell'Assemblea va redatto	
	verbale a cura del segretario che lo trascrive, su	
	apposito libro. Il verbale dovrà essere sottoscritto	

	dal Presidente e dal Segretario.	
	ART.19	
	1 - L'Assemblea è validamente costituita, anche nel	
	caso si debbano trattare modificazioni statutarie,	
	allorché siano presenti o rappresentati: in prima	
	convocazione, almeno la metà degli associati ed in	
	seconda convocazione qualunque sia il loro numero;	
	le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.	
	Tuttavia, qualora la deliberazione abbia per oggetto	
	lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione	
	del suo patrimonio, essa dovrà conseguire sia in	
	prima che in seconda convocazione il voto favorevole	
	di almeno tre quarti degli associati. Nelle	
	deliberazioni di approvazione del bilancio, o che	
	riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno diritto al voto.	
	2 - Qualora la deliberazione dell'Assemblea consegua	
	parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si	
	intende respinta.	
	3 - Le modifiche statutarie avranno effetto soltanto	
	se approvate dall'autorità competente su richiesta	
	presentata dal Consiglio Direttivo entro trenta	
	giorni dalla relativa deliberazione assembleare.	
	ART.20	
	1 - Spetta all'Assemblea deliberare:	

a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Probiviri e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) le modifiche statutarie;

c) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

d) eventuali azioni di responsabilità verso gli amministratori e l'esclusione degli associati;

e) lo scioglimento dell'associazione;

f) qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo per propria determinazione volesse sottoporre al suo esame.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21

1 -L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un numero dispari di membri:
minimo cinque, massimo undici, scelti tra gli
associati. L'Assemblea che li nomina ne stabilisce
il numero.

ART. 22

1 - Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare nel proprio seno: il Presidente e, se ritenuto opportuno e necessario, il Vice Presidente;
b) nominare fra gli associati, qualora sia ritenuto opportuno, il Presidente Onorario;

	c) curare il conseguimento dei fini statutari e dare	
	esecuzione alle deliberazioni assembleari;	
	d) curare il raccordo ideale delle varie attività;	
	e) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea e	
	sugli argomenti da porre all'ordine del giorno;	
	f) deliberare sui progetti di rendiconto da	
	sottoporre all'assemblea e compilare i bilanci;	
	g) determinare, anche tenendo conto di volta in	
	volta del deprezzamento della moneta, l'ammontare	
	della quota annuale dovuta dagli associati;	
	h) accettare sovvenzioni, elargizioni, donazioni,	
	legati, eredità;	
	i) accettare o respingere richieste di ammissione	
	nell'associazione, attribuire le particolari	
	qualifiche di socio fondatore ed onorario;	
	l) tenere i libri e registri dell'associazione	
	servendosi tuttavia anche dell'opera di	
	professionisti;	
	m) compilare un regolamento interno per l'attuazione	
	del presente statuto;	
	n) deliberare su quant'altro, pur se qui non	
	elencato, che non sia espressamente e tassativamente	
	riservato, in forza di legge o del presente Statuto,	
	agli altri organi dell'Associazione.	
	ART.23	

	1- Il Consiglio Direttivo può stabilire rapporti di	
	collaborazione, a condizioni di reciprocità, con	
	associazioni, circoli, comitati, sodalizi o similari	
	sia italiani che esteri, i quali a suo giudizio	
	possano giovare agli scopi dell'Associazione.	
	ART.24	
	1- Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il	
	Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta	
	richiesta da almeno tre dei suoi componenti.	
	2- L'avviso scritto di convocazione, con	
	l'indicazione degli argomenti da trattare, la data,	
	l'ora e il luogo della riunione che può essere	
	diverso dalla sede sociale, deve essere fatto	
	pervenire per posta o a mano agli aventi diritto a	
	parteciparvi almeno tre giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso	
	potrà farsi anche per telefono o telegrafo almeno 24	
	(ventiquattro) ore prima di quella fissata per la	
	riunione.	
	ART.25	
	1- Il Consiglio è validamente riunito allorché sia	
	presente la maggioranza dei suoi membri e le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai	
	presenti. Qualora risulti parità di voti, prevarrà	
	quello di colui che presiede.	

	2- Presiede la riunione il Presidente o in caso di	
	sua assenza o impedimento ma in via tra loro	
	alternativa o successiva il Vice Presidente, ove	
	nominato il Consigliere più anziano d'età o uno dei	
	membri scelto dai presenti.	
	3- Il Presidente della riunione del Consiglio ha gli	
	stessi poteri del Presidente dell'Assemblea degli	
	Associati.	
	4- Le funzioni di segretario redigente il verbale	
	verranno svolte da colui che associato o non, sarà	
	scelto da chi presiede la riunione.	
	ART.26	
	1- Delle deliberazioni del Consiglio, a cura del	
	segretario della riunione, va redatto verbale	
	trascritto su apposito libro e sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	2- I revisori dei Conti eventualmente intervenuti	
	non hanno diritto di voto.	
	ART.27	
	1- I consiglieri, che senza giustificati motivi non	
	partecipano a tre riunioni consecutive del	
	Consiglio, decadono automaticamente dall'incarico e	
	vengono sostituiti per cooptazione da altri	
	associati nominati dallo stesso Consiglio. I membri	
	così nominati restano in carica fino alla successiva	

	assemblea nella quale l'assemblea stessa provvederà	
	alla loro conferma o sostituzione.	
	2- Se viene meno la maggioranza dei consiglieri	
	eletti dall'assemblea, il Presidente, non oltre	
	trenta giorni dal suo verificarsi, deve convocare	
	un'altra Assemblea perché provveda alla loro	
	sostituzione.	
	PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	
	ART.28	
	1- Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la	
	rappresentanza legale dell'Associazione.	
	2- Le stesse funzioni e competenze attribuite dal	
	presente statuto o dalla legge al Presidente	
	spettano, in caso di sua assenza o impedimento, al	
	Vice Presidente se nominato. L'apposizione della	
	firma di quest'ultimo su atti e documenti è di per	
	sé prova nei confronti di terzi dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	3- Il Consiglio può attribuire speciali incarichi a	
	uno o più dei suoi membri o ad altri associati per	
	compiere atti nell'interesse dell'associazione.	
	4- Una delega non esclude l'altra. Ogni delega	
	comporta al delegato la rappresentanza	
	dell'Associazione e la possibilità di costituire	
	gruppi di lavoro.	

	ART.29	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e	
	tutti i suoi componenti possono essere rieletti.	
	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	ART.30	
	1- I probiviri, in numero di cinque, di cui tre	
	effettivi e due supplenti, sono eletti	
	dall'assemblea tra gli associati e non associati;	
	durano in carica tre anni, sono rieleggibili e il	
	loro incarico è incompatibile con qualsiasi altro	
	nell'ambito dell'associazione.	
	ART.31	
	1- Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme	
	statutarie e i regolamenti dell'Associazione e ne	
	vigila l'applicazione; risolve, anche quale arbitro	
	amichevole compositore, in via definitiva, irrituale	
	ed inappellabile, qualsiasi controversia fra gli	
	associati e i loro successori, o fra questi e	
	qualsiasi organo dell'associazione; e deve essere	
	sentito il suo parere nel procedimento di esclusione	
	del socio dall'associazione nonché nell'azione di	
	responsabilità verso gli amministratori o altri	
	organi sociali.	
	ART.32	
	1- Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno	

	un Presidente ed un Segretario e si riunisce su	
	iniziativa del proprio Presidente nel luogo indicato	
	dal medesimo.	
	2- Per la validità delle adunanze, come pure per	
	l'approvazione delle deliberazioni, è richiesta la	
	maggioranza dei membri in carica.	
	3- I supplenti, per ordine d'età, sostituiscono gli	
	effettivi in qualsiasi riunione qualora questi siano	
	assenti per qualunque causa. La sostituzione	
	avverrà, sempre in ordine di età, anche in caso di	
	rinuncia, decadenza o decesso degli effettivi; ma la	
	prima assemblea che si adunerà dovrà provvedere	
	all'integrazione del Collegio.	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	ART.33	
	1- La revisione contabile dell'Associazione è	
	effettuata da un Collegio dei revisori dei Conti,	
	composto di tre membri effettivi uno dei quali con	
	funzioni di Presidente e due supplenti, o, a	
	discrezione dell'Assemblea dei Soci, da un Revisore	
	dei Conti unico nominato dall'Assemblea dei Soci	
	stessa; la carica ha durata triennale ed i membri	
	sono rieleggibili.	
	2- I Revisori possono partecipare alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e alle Assemblee.	

	3- Possono essere scelti tra gli associati e non associati.	
	4- I supplenti subentrano in ordine d'età agli effettivi in caso di rinuncia, decadenza o decesso di questi e la prima assemblea che si adunerà provvederà all'integrazione del Collegio.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI - SCIOGLIMENTO -	
	RINVIO	
	ART.34	
	1- L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio Direttivo ne predispone il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, al Collegio dei Revisori o al Revisore dei Conti Unico entro il mese di aprile ed all'assemblea entro il successivo mese di giugno; il tutto corredato da una relazione sulla gestione sia del Consiglio stesso sia del Collegio dei Revisori o Revisore dei Conti Unico.	
	ART.35	
	1- L'Associazione si estingue quando diviene impossibile il raggiungimento del suo scopo o vengono a mancare tutti gli associati. Si estingue anche per volontà degli associati espressa	

	dall'Assemblea con la maggioranza indicata al	
	precedente articolo 19.	
	ART.36	
	1- L'Assemblea che constaterà o verificherà la causa	
	di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno	
	o più Commissari Liquidatori che possono anche	
	essere amministratori uscenti, e di tale nomina	
	dovrà darsi immediatamente notizia al Presidente del	
	Tribunale della circoscrizione dove l'associazione	
	ha la sede.	
	2- L'Assemblea delibererà inoltre la devoluzione del	
	patrimonio residuo ad altra organizzazione avente le	
	stesse caratteristiche e finalità del Centro	
	Internazionale per la Pace fra i Popoli.	
	ART.37	
	1- Per tutto quanto non contemplato nel presente	
	Statuto si applicano le norme del C.C. e le altre	
	disposizioni di legge in materia di associazioni	
	riconosciute, nonché i principi generali che	
	regolano l'attività degli organi Collegiali.	
	Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli, 16-6-2017	
	FIRMATO:	
	GIANFRANCO COSTA	
	PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO	